

CAPITOLO 3.4

MERCİ PERICOLOSE IMBALLATE IN QUANTITÀ LIMITATE

3.4.1 Questo capitolo fornisce le disposizioni applicabili al trasporto di merci pericolose di determinate classi imballate in quantità limitate. Il limite di quantità applicabile per imballaggio interno o oggetto è specificato per ogni materia nella colonna (7a) della Tabella A del capitolo 3.2. In questa colonna viene inoltre indicata la quantità "0" per ogni rubrica il cui trasporto non è permesso alle condizioni d'esenzione di questo capitolo.

Le merci pericolose imballate in tali quantità limitate, che rispondono alle disposizioni del presente capitolo, non sono soggette ad altre disposizioni dell'ADR, ad eccezione delle disposizioni pertinenti di:

- (a) parte 1, capitoli 1.1, 1.2, 1.3, 1.4, 1.5, 1.6, 1.8, 1.9;
- (b) parte 2;
- (c) parte 3, capitoli 3.1, 3.2, 3.3 (ad eccezione delle disposizioni speciali 61, 178, 181, 220, 274, 625, 633 e 650 (e));
- (d) parte 4, paragrafi 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8;
- (e) parte 5, 5.1.2.1 (a) (i) e (b), 5.1.2.2, 5.1.2.3, 5.2.1.10, 5.4.2;
- (f) parte 6, prescrizioni sulla fabbricazione del 6.1.4 e paragrafi 6.2.5.1 e da 6.2.6.1 a 6.2.6.3;
- (g) parte 7, capitolo 7.1 e 7.2.1, 7.2.2, 7.5.1 (ad eccezione del 7.5.1.4), 7.5.2.4, 7.5.7, 7.5.8 e 7.5.9;
- (h) **parte 8, 8.2.3, 8.6.3.3 e 8.6.4.**

Nella lista
non vi è
il capitolo
5.4 relativo
alla descrizione
della merce

3.4.2 Le merci pericolose devono essere imballate solamente in imballaggi interni collocati in imballaggi esterni adeguati. Possono essere utilizzati imballaggi intermedi. Inoltre, per gli oggetti della divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, devono essere completamente rispettate le disposizioni della sezione 4.1.5. L'utilizzo di imballaggi interni non è necessario per il trasporto di oggetti come gli aerosol o i "recipienti di piccola capacità contenenti gas". La massa lorda totale del collo non deve superare 30 kg.

3.4.3 Tranne che per gli oggetti della Divisione 1.4, gruppo di compatibilità S, i vassoi con pellicola termoretraibile o estensibile conformi alle disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 sono accettabili come imballaggi esterni per oggetti o imballaggi interni contenenti merci pericolose trasportate conformemente alle disposizioni di questo capitolo. Gli imballaggi interni suscettibili di rompersi o di essere facilmente perforati come quelli di vetro, di porcellana, di grès, di certe materie plastiche, ecc., devono essere collocati in adeguati imballaggi intermedi che rispettino le disposizioni del 4.1.1.1, 4.1.1.2 e da 4.1.1.4 a 4.1.1.8 e che siano progettati in modo tale da soddisfare le prescrizioni sulla fabbricazione del 6.1.4. La massa lorda totale del collo non deve superare 20 kg.

3.4.4 Le merci liquide della classe 8, gruppo di imballaggio II, contenute in imballaggi interni di vetro, di porcellana o di grès devono essere collocate in un imballaggio intermedio compatibile e rigido.

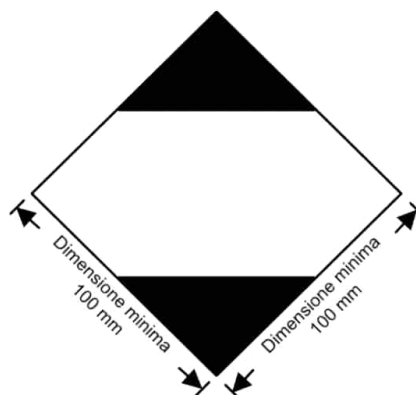
3.4.5 (Riservato)

3.4.6 (Riservato)

3.4.7 Marcatura di colli contenenti quantità limitate

3.4.7.1 Ad eccezione del trasporto aereo, i colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare il marchio mostrato nella Figura 3.4.7.1.

Figura 3.4.7.1



Marchio per i colli contenenti quantità limitate

Il marchio deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere all'esposizione alle intemperie senza una sostanziale riduzione della sua efficacia.

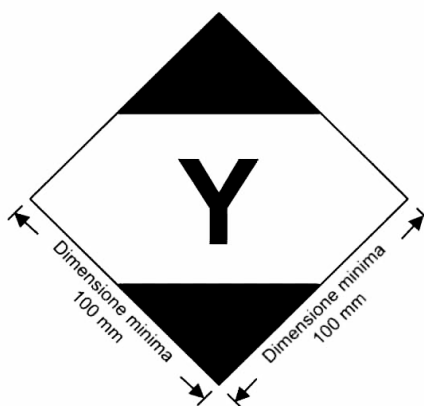
Il marchio deve avere la forma di un quadrato posato su un angolo (a forma di diamante). Le parti superiore ed inferiore ed il bordo devono essere neri. L'area centrale deve essere bianca o di un colore adeguatamente contrastante. Le dimensioni minime devono essere 100 × 100 mm e la larghezza minima della linea che forma il quadrato deve essere di 2 mm. Quando le dimensioni non sono specificate, tutti gli elementi devono rispettare approssimativamente le proporzioni indicate.

- 3.4.7.2 Se la dimensione del collo lo richiede, le dimensioni minime esterne indicate nella Figura 3.4.7.1 possono essere ridotte fino a 50 × 50 mm a condizione che il marchio rimanga chiaramente visibile. La larghezza minima della linea che forma il quadrato può essere ridotta ad un minimo di 1 mm.

3.4.8 **Marcatura di colli contenenti quantità in conformità con le disposizioni del capitolo 4 della parte 3 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO**

- 3.4.8.1 I colli contenenti merci pericolose imballate in conformità con le disposizioni del capitolo 4 della parte 3 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO possono recare il marchio mostrato nella Figura 3.4.8.1 per certificare la conformità con tali disposizioni.

Figura 3.4.8.1



Marchio per i colli contenenti quantità limitate in conformità con le disposizioni del capitolo 4 della parte 3 delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO

Il marchio deve essere facilmente visibile, leggibile e capace di resistere all'esposizione alle intemperie senza una sostanziale riduzione della sua efficacia.

Il marchio deve avere la forma di un quadrato posato su un angolo (a forma di diamante). Le parti superiore ed inferiore ed il bordo devono essere neri. L'area centrale deve essere bianca o di un colore adeguatamente contrastante. Le dimensioni minime devono essere 100 × 100 mm e la larghezza minima della linea che forma il quadrato deve essere di 2 mm. Il simbolo "Y" deve essere collocato al centro del marchio e deve essere chiaramente visibile. Quando le dimensioni non sono specificate, tutti gli elementi devono rispettare approssimativamente le proporzioni indicate.

- 3.4.8.2 Se la dimensione del collo lo richiede, le dimensioni minime esterne indicate nella Figura 3.4.8.1 possono essere ridotte fino a 50 × 50 mm a condizione che il marchio rimanga chiaramente visibile. La larghezza minima della linea che forma il quadrato può essere ridotta ad un minimo di 1 mm. Il simbolo "Y" deve rispettare approssimativamente le proporzioni indicate nella Figura 3.4.8.1.

- 3.4.9 I colli contenenti merci pericolose che recano il marchio mostrato al 3.4.8, con o senza le etichette e i marchi supplementari previsti per il trasporto aereo, sono ritenuti soddisfare le disposizioni della sezione 3.4.1, a seconda dei casi, e delle sezioni da 3.4.2 a 3.4.4 e non devono recare il marchio mostrato al 3.4.7.

- 3.4.10 I colli contenenti merci pericolose in quantità limitate che recano il marchio mostrato nella sezione 3.4.7 e che sono conformi alle disposizioni delle Istruzioni Tecniche dell'ICAO, anche per quanto riguarda tutti i marchi e le etichette previste nella Parte 5 e 6, sono ritenuti soddisfare le disposizioni della sezione 3.4.1, a seconda dei casi, e delle sezioni da 3.4.2 a 3.4.4.

3.4.11 **Utilizzo di sovrimballaggi**

Le disposizioni seguenti si applicano ad un sovrimballaggio contenente merci pericolose imballate in quantità limitate:

A meno che i marchi rappresentativi di tutte le merci pericolose contenute nel sovrimballaggio siano visibili, il sovrimballaggio deve:

- (a) recare un marchio con il termine "SOVRIMBALLAGGIO". Le lettere del marchio "SOVRIMBALLAGGIO" devono misurare almeno 12 mm di altezza. Il marchio deve essere nella lingua ufficiale del paese di origine e, inoltre, se questa lingua non è l'inglese, il francese o il tedesco, in inglese, francese o tedesco, a meno che accordi conclusi tra i paesi interessati al trasporto non dispongano altrimenti; e
- (b) recare i marchi previsti nel presente capitolo.

Tranne nel caso di trasporto aereo, le altre disposizioni di cui al 5.1.2.1 si applicano solo se altre merci pericolose, che non sono imballate in quantità limitate, sono contenute nel sovrimballaggio. Queste disposizioni si applicano allora unicamente in relazione a queste altre merci pericolose.

3.4.12  Prima del trasporto, gli speditori di merci pericolose imballate in quantità limitate devono informare il trasportatore, in maniera che ne rimanga traccia, della massa totale lorda delle merci da trasportare di questa categoria.

- 3.4.13
- (a) Le unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, che trasportano colli contenenti merci pericolose in quantità limitate devono recare un marchio conforme al 3.4.15 sul fronte e sul retro, ad eccezione di quando l'unità di trasporto contiene altre merci pericolose per le quali è già richiesta una segnalazione con pannelli arancioni come previsto al 5.3.2. In quest'ultimo caso, l'unità di trasporto può portare solamente i pannelli arancioni, oppure, contemporaneamente, sia i pannelli arancioni come previsto al 5.3.2 che i marchi come previsti al 3.4.15.
 - (b) I container trasportanti colli contenenti merci pericolose in quantità limitate, su unità di trasporto di massa massima superiore a 12 t, devono recare dei marchi conformi al 3.4.15 sui quattro lati, ad eccezione di quando il container contiene altre merci pericolose che devono essere placche come previsto al 5.3.1. In quest'ultimo caso, il container può portare solamente le placche oppure, contemporaneamente, sia le placche come previsto al 5.3.1 che i marchi come previsti al 3.4.15.

Non è necessario apporre i marchi sull'unità di trasporto portante, tranne quando i marchi apposti sui container non sono visibili dall'esterno di questa unità. In quest'ultimo caso, gli stessi marchi devono essere apposti sul fronte e sul retro dell'unità di trasporto.

3.4.14 I marchi prescritti al 3.4.13 non sono obbligatori se la massa lorda totale dei colli contenenti merci pericolose imballate in quantità limitate non supera 8 t per unità di trasporto.

3.4.15 I marchi prescritti al 3.4.13 devono essere gli stessi di quelli prescritti al 3.4.7, salvo che le loro dimensioni minime devono essere 250 × 250 mm. Questi marchi devono essere rimossi o coperti se nessuna merce pericolosa in quantità limitata viene trasportata.